

CODICE ETICO

Le sottoriportate norme di comportamento da parte delle aziende aderenti al Giflex, vengono fissate nell'intento di dare piena attuazione al Codice Etico Confederale e nella consapevolezza che l'osservanza delle stesse preserva ed accresce la reputazione dell'imprenditoria del settore e costituisce un contributo concreto per il suo armonico sviluppo.

Nel fare parte del Giflex gli Associati si impegnano ad astenersi da qualsiasi azione o iniziativa che possa comunque essere o divenire dannosa agli interessi generali della categoria, la cui tutela rappresenta lo scopo precipuo per il quali il Giflex è costituito. Si impegnano inoltre a tenere conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, dei riflessi sull'intero settore.

Conseguentemente gli Associati si impegnano:

- Ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
- Ad applicare leggi e normative inerenti ai rapporti di lavoro, alla sicurezza ed a considerare la tutela dell'ambiente un impegno costante, in linea con le normative in vigore;
- A partecipare alla vita associativa;
- A contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia, avendo come obiettivo primario l'interesse dell'intera categoria;
- A rispettare le direttive del Gruppo nelle diverse materie e le delibere assembleari e ad esprimere e dibattere preventivamente le personali posizioni in sede associativa;
- A informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il proprio rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione stessa, chiedendone il necessario supporto.

Nei confronti dell'Associato che si rendesse inadempiente agli impegni indicati nel presente Codice, il Comitato di Presidenza del Giflex potrà proporre ad un apposito Collegio, composto da tre membri e nominato dal Comitato di Presidenza dell'Assografici, che siano adottati, in relazione alla gravità del comportamento e alla sua continuità, provvedimenti sanzionatori (richiamo scritto, sospensione temporanea del rapporto associativo, espulsione dal Gruppo).

Il provvedimento del Collegio è inappellabile, fatto salvo il caso di appello ai Probiviri confederali, come previsto dallo Statuto Assografici.